UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 3059

VISTO il D.P.R. n. 382/80;

VISTO l'art. 53 del D.L.vo. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 6, comma 10;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro* e in particolare l'art.2 "*Autonomia regolamentare*";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'art. 9, commi 2-bis e 2-ter;

VISTO il "Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno" di cui al DR n. 9676 del 08.06.2009, come modificato dal DR n. 10235 del 30.09.2009 e dal DR n. 2484 del 09.07.2015;

VISTO il "Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori" emanato con D.R. n. 2635 del 4.9.2017;

VISTO il "*Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori"* emanato con D.R. n.2195 del 06.06.2024;

VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 28 settembre 2026 e del 29 settembre 2026, con le quali è stato approvato il nuovo testo regolamentare proposto dalla Commissione Adeguamento Normativo;

D E C R E T A

1. Per quanto in premessa è emanato il nuovo "*Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori*", il cui testo è allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. È abrogato il *"Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori*", di cui al D.R. n. 2195 del 06/06/2024.

Bari, 15.10.2026

IL PRO RETTORE
f.to Prof. Vitorocco PERAGINE

REGOLAMENTO DI ATENEO SUGLI INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Nel dare attuazione agli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 382/1980, all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, la Legge n. 240/2010 e nel rispetto dei principi della Legge n. 190/2012 e s.m.i., del D.Lgs. n. 235/2012, dei D.Lgs. nn. 33/2013, n. 39/2013, n. 175/2016, del D.lgs n. 75/2016 e dell'art. 9, comma 2-*ter*, del d.l. n. 44/2023, il presente regolamento disciplina gli incarichi esterni ai propri doveri di ufficio dei professori, dei ricercatori universitari comunque denominati e degli assistenti ordinari del ruolo (tutti d'ora innanzi docenti), anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito Università), prevedendo quelli non compatibili con il proprio *status*, quelli soggetti ad autorizzazione e quelli liberamente esercitabili con la mera comunicazione o senza di essa.
2. Il presente regolamento si applica ai docenti a tempo definito limitatamente agli articoli 2, 11 e 12. Esso non si applica al personale che presti servizio, in regime di convenzione, presso strutture convenzionate con il S.S.N., limitatamente allo svolgimento di prestazioni sanitarie ricomprese nelle specifiche funzioni convenzionate da espletarsi in favore di soggetti pubblici o privati e disciplinate da apposita normativa.

Art. 2
Personale con regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito. Attività incompatibili

1. A tutti i docenti, anche a tempo determinato, è fatto divieto di svolgere i seguenti incarichi extra istituzionali:
   a) Attività in conflitto di interessi assoluto e rilevante:
      a1) assunzione di patrocinio e/o assistenza legale nelle controversie in cui sia controparte o controinteressata l'Università o Ente controllato dall'Ateneo. In tale ipotesi, è vietato, altresì, lo svolgimento di incarichi di consulente tecnico di parte;
      a2) prestazione di ogni attività occasionale o a carattere continuativo di didattica e/o di assistenza e supporto diretta alla preparazione e al superamento di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato, a favore di enti e società che prestino servizi a pagamento agli studenti, ovvero l'assunzione di cariche di qualsivoglia natura all'interno dei medesimi enti e società;
   b) esercizio di attività artigianale e agricola di tipo imprenditoriale. È consentita la partecipazione in società agricole a conduzione familiare purché l'impegno risulti non abituale e continuato;
   c) esercizio del commercio e dell'industria, ad eccezione delle *spin off* o *start up* universitarie, secondo le modalità e la disciplina prevista dal vigente Regolamento di Ateneo, fermi restando le incompatibilità con le cariche accademiche di cui al D.M. 168/2011 e il divieto di svolgimento di attività in concorrenza con l'Ateneo;
   d) partecipazione a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice;
   e) assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
   f) attività che presuppongono l'utilizzo di beni ed attrezzature di proprietà o in uso dell'Università e/o di cui si dispone per ragioni d'ufficio o che si svolgono nei locali dell'Università, salvo che

l'utilizzo non sia espressamente autorizzato nell'osservanza delle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito dall'Ateneo;

g) attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro. È fatta salva l'attività di amministratore se riguarda la cura di interessi propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l'impegno profuso, in attività professionale;
h) attività a favore di enti o aziende fornitori di lavori, beni o servizi per l'Università, relativamente ai docenti delle strutture (Dipartimenti di didattica e di ricerca, centri, etc.) che abbiano partecipato, nell'ultimo quinquennio, a qualunque titolo, alla individuazione di detti fornitori o che abbiano fatto parte, per lo stesso periodo, di commissioni di gara per l'affidamento di dette forniture;
i) attività che per loro natura e intensità arrechino detrimento all'espletamento degli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali;
l) attività e incarichi che possano arrecare pregiudizio all'Università in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il docente è a conoscenza per ragioni di ufficio e in ogni altro caso di conflitto di interesse rilevante tra attività istituzionale e attività esterna ai propri doveri d'ufficio.

Art. 3
Attività incompatibili per il personale con regime di impegno a tempo pieno

1. Al personale docente, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere attività libero-professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità.
   Tali sono le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali (ad eccezione dell'iscrizione negli elenchi speciali degli albi degli ordini professionali), nonché, fatte salve le attività di cui all'art. 4, comma 2, il possesso di partita IVA. Tale incompatibilità non trova applicazione nei confronti dell'attività assistenziale *intramoenia*, per la quale resta ferma la normativa in materia di cui al d.lgs. n. 517/1999.
2. Agli stessi docenti è fatto divieto di partecipare con cariche gestionali e/o con compiti operativi (Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o delegato, consigliere di amministrazione, etc.) in società aventi fini di lucro, salvo che:
   a) la carica sia ricoperta, per legge, regolamento o statuto, su designazione di enti o amministrazioni pubbliche ovvero organismi a prevalente partecipazione pubblica e sia stata preventivamente autorizzata;
   b) la carica sia ricoperta su designazione della stessa Università e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
   c) la partecipazione sia in società con le caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari secondo le modalità previste dalla lett. c) dell'art. 2 del presente Regolamento;
3. Al predetto personale è altresì fatto divieto di svolgere, in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compresa l'Università di appartenenza, le attività di cui all'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.
4. Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo a una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurino invece un impegno continuativo con le caratteristiche dell'abitualità e professionalità ovvero configurino un centro di interessi prevalente rispetto al ruolo universitario. Si considerano tali, in ogni caso, gli incarichi soggetti a comunicazione e autorizzazione, che determinano un impegno orario annuale extraistituzionale complessivo superiore a 400 ore. In tali casi, gli incarichi di cui sopra sono fatti salvi qualora, da specifica disposizione legislativa o

regolamentare, per il loro espletamento sia previsto il collocamento del docente in posizione di aspettativa non retribuita ovvero nel regime a tempo definito.

5. Si presume di durata annuale pari ad almeno 50 ore, ciascun incarico di durata anche pluriennale che preveda la partecipazione ad organi di amministrazione, controllo e valutazione di società, enti o istituzioni, pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto, ove autorizzato, all'art. 5, lett. e).

Art. 4
Incarichi compatibili e non soggetti ad autorizzazione

1. Sono compatibili con lo *status* di docente universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività che rientrano nei compiti e nei doveri di ufficio e le attività a titolo gratuito non in conflitto di interessi con l'Università.
   Sono inoltre compatibili le attività che si concretizzino nell'espressione di diritti costituzionalmente garantiti e che siano ricomprese nella sfera individuale della socialità, quali ad esempio, le libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e artistica.
2. Ai docenti a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, è consentito svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività extra-istituzionali di consulenza realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché siano prestate senza vincolo di subordinazione e in assenza di una organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento e non integrino il divieto di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.
3. I docenti a tempo pieno possono svolgere liberamente le seguenti attività:
   a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
   b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali o della libera manifestazione del pensiero;
   c) partecipazione a convegni e seminari;
   d) incarichi gratuiti o per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate**,** inclusa la partecipazione a commissioni di concorso per le Università e per le altre pubbliche amministrazioni;
   e) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
   f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a docenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
   g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ovvero a Scuole della Pubblica Amministrazione;
   h) attività di referaggio e attività di collaborazione e ricerca scientifica;
   i) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
   l) attività accademiche di valutazione, inclusa la partecipazione a Nuclei di valutazione di Università;
   m) attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
   n) lezioni e seminari di carattere occasionale e che, comunque, non richiedano un impegno superiore alle 12 ore complessive;
   o) attività di consulenza, eventualmente anche nella forma di pareri, e partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati, quali, ad esempio, organi consultivi, *advisory board*, organi di esperti, organi tecnici, gruppi di studio e simili, comunque denominati;
   p) perizie e consulenze tecniche o scientifiche conferite dall'autorità giudiziaria;
   q) partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere;
   r) espletamento di funzioni di commissario *ad acta* nominato dall'autorità giudiziaria;

s) partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali e/o regionali o di altri Enti pubblici;
t) attività e cariche non verticistiche presso enti e associazioni senza scopo di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative o culturali, comunque non caratterizzate da una particolare assiduità o impegno.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere da l) a t) del comma 3, i docenti con regime di impegno a tempo pieno, entro quindici giorni dal conferimento, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Rettore, utilizzando la modulistica resa disponibile sul portale istituzionale telematico dell'Università, affinché il Rettore possa valutare il corretto inquadramento della loro attività tra quelle liberamente esercitabili e l'eventuale sussistenza di conflitto di interessi, di incompatibilità **o** di violazione normativa.
6. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al successivo art. 5 gli incarichi affidati, ai sensi del vigente regolamento, con delibera degli Organi di Governo dell'Università e da espletarsi in nome dell'Università stessa. La deliberazione ha valore di autorizzazione.

Art. 5
Incarichi extraistituzionali soggetti ad autorizzazione

1. I docenti a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università e ove siano rispettati gli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali, nel rispetto del limite massimo retributivo cumulativo complessivo annuo stabilito dalla normativa nazionale.
   Detto limite è da intendersi omnicomprensivo del cumulo degli emolumenti erogati a carico delle finanze pubbliche, comprese le indennità e le voci accessorie, e che nella ipotesi di incarichi pluriennali a titolo oneroso, il rispetto del predetto limite sarà annualmente verificato con imputazione del compenso pro quota all'anno di riferimento.
2. Tali attività devono intendersi esercitabili nel limite complessivo delle 400 ore annue di cui all'art. 3, comma 4, del presente Regolamento. Lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti, a tale titolo, da soggetti pubblici o privati, al medesimo docente o ricercatore, potrà invece essere autorizzato mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Università, con le modalità previste dall'art. 1, comma 13, della Legge n. 230/ 2005 e dal vigente Regolamento in materia di Ateneo, ovvero nella forma di conto terzi ovvero nel caso di opzione per il regime a tempo definito.
3. In particolare, possono essere svolti, previa autorizzazione:
   a) incarichi di arbitro o di componente di collegi arbitrali;
   b) partecipazioni a commissioni di collaudo o di appalto, istituite da enti pubblici, comprese le commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara;
   c) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca retribuita;
   d) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica configurabili come insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici presso Università o Istituti di formazione pubblici o privati, italiani o esteri e che, comunque, richiedano un impegno superiore alle 12 ore complessive;
   e) incarichi di componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), *ex* art. 6 del D.P.R. n. 105/2016, ferme restando le incompatibilità già previste all'art. 51, comma 2, del vigente Statuto di Ateneo;

f) incarichi per designazione di pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
g) incarichi in enti, società, associazioni, consorzi e fondazioni senza fini di lucro o controllate o partecipate dall'Università, nei casi in cui la nomina sia stata proposta da soggetto diverso dall'Università stessa;
h) incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;
i) incarichi di amministratore indipendente presso enti e società con scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 4 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998. Nelle società di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente, purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari;
l) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad eccezione delle ipotesi in cui il docente è posto per espressa disposizione di legge in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; sub-commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative e altri incarichi di commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
m) incarichi che comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, svolti senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati, anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza;
n) incarichi di interprete e traduttore;
o) ogni altro incarico retribuito non ricompreso tra quelli di cui all'art. 4, purché compatibile con la funzione e il ruolo universitario.

Art. 6
Richiesta per il rilascio di autorizzazione per incarichi extraistituzionali

1. Qualunque attività che necessita di autorizzazione non può avere inizio prima del rilascio della medesima.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico ovvero i docenti interessati, entro i dieci giorni successivi al formale conferimento dell'attività oggetto della richiesta, sono tenuti a presentare al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di afferenza apposita istanza documentata dalla quale risulti:
   a) il soggetto che propone l'incarico;
   b) l'oggetto dell'incarico;
   c) la natura, il carattere e le modalità di svolgimento dell'incarico;
   d) la durata oraria e il compenso, previsti o presunti dell'incarico;
   e) lo svolgimento di altri incarichi rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, lett. da l) a t), e all'art. 5 del presente Regolamento nel corso dell'anno in cui si chiede l'autorizzazione, con relativa indicazione di ciascuno di essi;
   f) che lo svolgimento dell'incarico di cui si chiede l'autorizzazione, congiuntamente ad altre attività extraistituzionali svolte dal richiedente, sia conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento;
   g) la compatibilità con l'attività della struttura di appartenenza e con lo svolgimento delle attività istituzionali, pure con riferimento all'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, e con l'impegno a svolgere l'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali;

h) l'impegno ad assolvere ai doveri di ufficio e agli obblighi derivanti dagli incarichi già conferiti dall'Università e l'impegno che l'attività sarà svolta al di fuori dei locali dell'Ateneo e senza l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso l'Università;
i) tempi e modalità di svolgimento dell'incarico stesso;
l) di non essere titolari di partita IVA.

2. La richiesta di autorizzazione va ripetuta nel caso in cui l'interessato che ne sia già in possesso transiti in un altro dei ruoli di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento.
3. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di ogni singolo incarico deve essere redatta su apposito modello reso disponibile sul sito telematico di Ateneo e deve essere inviata al Rettore ai fini dell'accettazione e avvio dell'incarico e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di afferenza.
4. Per gli incarichi pluriennali, non è necessario rinnovare annualmente la richiesta di autorizzazione che ove, concessa, si intenderà valida per l'intera durata dell'incarico.
5. In caso di proroga di un'attività già autorizzata non si tiene conto di quanto disposto nel comma 1 del presente articolo, purché la richiesta del rilascio della ulteriore autorizzazione sia presentata entro i dieci giorni successivi al formale conferimento dell'attività prorogata.

Art. 7
Commissione per le autorizzazioni

1. Il Rettore valuta le istanze, ai fini della concessione delle autorizzazioni, avvalendosi di un'apposita Commissione composta da tre docenti di ruolo, nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. Almeno uno dei componenti della Commissione deve appartenere all'area giuridica. Il loro mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
2. La Commissione può riunirsi anche per via telematica.
3. La Commissione formula il proprio parere circa l'accoglimento o il rigetto delle istanze, deliberando a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Qualora uno dei componenti abbia a sua volta presentato istanza, su questa decidono gli altri due componenti.
5. Sulle richieste avanzate dal Rettore, la competenza al rilascio delle autorizzazioni spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8
Criteri per la valutazione delle istanze

1. La Commissione di cui all'art. 7 esprime le proprie valutazioni verificando che l'incarico per il quale è presentata l'istanza di autorizzazione:
   a) non configuri attività professionale o comunque incompatibile con il regime di tempo pieno;
   b) non concorra a generare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interesse o pregiudizio dell'Ateneo;
   c) non pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente richiedente, nel rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e sia compatibile anche temporalmente, con lo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica, scientifici e gestionali;
   d) non rientri, per qualche ragione, fra quelli non autorizzabili a norma di legge o di regolamento;
   e) sia conforme alle disposizioni del presente regolamento.

   Per la valutazione di cui sopra potranno anche essere presi in considerazione gli incarichi espletati nell'ultimo triennio, la produzione scientifica del docente o ricercatore, l'assolvimento dei propri doveri di didattica ed eventuali procedimenti disciplinari.

Art. 9
Procedure per l'autorizzazione

1. La Commissione per le autorizzazioni, ove lo reputi opportuno, può richiedere al Direttore del Dipartimento un parere, non vincolante, circa la compatibilità dell'incarico con l'attività didattica e di ricerca istituzionale del docente istante, preventivamente dichiarata dallo stesso. Ove il richiedente sia il Direttore del Dipartimento, il parere può essere richiesto al Decano.
   Il Direttore del Dipartimento esprime il proprio parere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta e ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. In mancanza di comunicazione entro il termine suindicato la Commissione decide in sua assenza.
   Inoltre, la Commissione, laddove lo ritenga, può disporre motivatamente un supplemento di istruttoria mediante richiesta di ulteriori elementi di conoscenza all'interessato o al soggetto conferente l'incarico.
2. La valutazione della Commissione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è trasmessa tempestivamente dal Presidente della Commissione stessa al Rettore per l'emanazione del relativo provvedimento.
   Il provvedimento è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al soggetto conferente l'incarico. L'eventuale provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.
3. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, attestata dalla registrazione di protocollo. Il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni in caso di necessità di un supplemento di istruttoria.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da espletarsi presso amministrazioni pubbliche, si intende accordata. In ogni altro caso, si intende negata, salvo che non sia stata interrotta la decorrenza dei termini.
5. Nei casi di urgenza debitamente motivati dal docente richiedente, l'autorizzazione può essere rilasciata, a seguito di valutazione positiva dell'urgenza, direttamente del Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di appartenenza dell'interessato, sempre che l'istanza risulti accoglibile sulla base dei criteri indicati al precedente art. 8.
6. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. Resta piena la responsabilità del docente interessato con riguardo a quanto dichiarato nell'istanza e allo svolgimento dell'incarico stesso.

Art. 10
Reclami

1. Ferma restando l'impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine di dieci giorni, reclamo scritto al Senato Accademico, che si pronuncia nella prima seduta utile.

Articolo 11
Controlli e sanzioni

1. L'Amministrazione cura la tenuta dell'anagrafe degli incarichi, suddivisi per anno solare e, attraverso il Servizio Ispettivo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 62, L. 662/1996, può effettuare verifiche, anche a campione, sullo svolgimento degli incarichi esterni dei propri dipendenti.
2. Qualora un incarico venga svolto in assenza della prescritta autorizzazione oppure nel caso si svolgesse con modalità o caratteristiche diverse da quelle autorizzate, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del docente interessato, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del

percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

3. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze per le finalità di cui all'art. 53, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 165/2001.
4. I Direttori dei Dipartimenti hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al Rettore qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa e i casi di incompatibilità dei quali siano comunque venuti a conoscenza.
   Il Rettore diffida formalmente il docente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione d'incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.
5. L'assunzione di un altro impiego pubblico, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

Art. 12
Obblighi di comunicazione e pubblicazione

1. L'Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, degli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, nel rispetto dei termini di legge.
2. L'Università provvede, altresì, alla pubblicazione sul sito telematico istituzionale dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013.

Articolo 13
Disposizione finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.